

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: • l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) • La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – CRA (Federcasse) • L'associazione del risparmio gestito (Assogestioni) • L'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) • L'Associazione Italiana Leasing (Assilea). • Banca Passadore & C. S.p.A. • Lo studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Premessa	Alcuni dei rispondenti, pur esprimendo apprezzamento per la qualità e il livello di approfondimento del documento, hanno evidenziato aspetti che, a loro avviso, potrebbero avere impatti negativi per il sistema nel suo complesso o per determinate categorie di banche e intermediari. In particolare: – è stata evidenziata la necessità di assicurare, per quanto possibile, la convergenza tra la disciplina della Banca d'Italia e quella della Consob attuativa dell'art. 2391-bis c.c., che trovano entrambe applicazione nei confronti delle banche quotate o diffuse, onde evitare oneri e costi altrimenti ritenuti eccessivi; in connessione con tale osservazione, viene anche rammentato che la materia dei conflitti di interesse delle banche è altresì disciplinata dall'art. 136 TUB, che impone procedure deliberative la cui inosservanza è sanzionata penalmente; – preoccupazioni sono state espresse con riferimento all'impatto dell'emananda disciplina sulle banche piccole e minori, di cui si chiede di tenere in maggiore considerazione le peculiarità normative, organizzative e operative; è stato inoltre sostenuto che la disciplina dei limiti per le banche piccole e minori sia ingiustificatamente discriminatoria rispetto a quella delle banche facenti parte di un gruppo che beneficiano di limiti individuali meno stringenti; – una serie di osservazioni riguardano poi l'impatto della disciplina sui gruppi bancari più esposti alla competizione internazionale, in considerazione, da un lato, della difficoltà di applicare determinate previsioni in giurisdizioni diverse per i gruppi con rilevanti articolazioni estere, dall'altro delle esigenze di parità competitive, posto che la disciplina in oggetto non è armonizzata a livello internazionale.

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Disposizioni di carattere generale			
<i>Perimetro dei soggetti collegati</i>	Viene segnalato come la nozione di “soggetti collegati” si discosti da quella IAS e, quindi, anche dalle definizioni Consob (che ai principi IAS si rifanno). Il punto maggiormente critico, per alcuni rispondenti, sarebbe l'individuazione del perimetro dei soggetti collegati a livello “consolidato” (cioè un perimetro unico per la capogruppo e per le singole banche appartenenti al gruppo bancario) anziché a livello “individuale” per ciascuna società. Ciò aggraverebbe l'impatto della disciplina, con riguardo tanto ai limiti prudenziali quanto agli oneri procedurali, a fronte di benefici che non sarebbero chiaramente individuati.	No	L'individuazione dei “soggetti collegati” è già stata effettuata, in larga misura, con la deliberazione del CICR di luglio 2008. Le opzioni disponibili per la Banca d'Italia sono state esercitate tenendo conto dei principi IAS e degli altri criteri indicati nella delibera del Comitato. La perimetrazione “consolidata” dei soggetti collegati è coerente con l'impostazione della normativa prudenziale e di quella sul gruppo bancario, fondate sull'aggregazione dei rischi a livello consolidato e sul principio dell'unità dei sistemi di gestione e controllo dei rischi a livello di gruppo. La scelta risponde, inoltre, alla necessità di prevenire facili elusioni normative che potrebbero altrimenti essere realizzate mediante “triangolazioni” all'interno di un gruppo bancario (es. una banca del gruppo finanzia l'esponente di altra banca dello stesso gruppo). Infine, la perimetrazione consolidata consente alla capogruppo di individuare un unico perimetro di soggetti collegati valido per tutte le componenti del gruppo anziché perimetri diversi per ogni banca del gruppo stesso.
<i>Influenza notevole</i>	La soglia di partecipazione del 10% del capitale di una società quotata, che costituisce indice di influenza notevole, è diversa da quella stabilita dai principi IAS (20% in tutte le società, quotate e non).	No	La previsione risponde a una precisa indicazione della delibera del CICR, che per l'individuazione della soglia prescrive di considerare le presunzioni dell'art. 2359, terzo comma, cod. civ. (che appunto prevede una soglia del 10% del capitale

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			nel caso di una società quotata).
	La nozione di “influenza notevole congiunta” costituirebbe una novità assoluta, che non trova riscontro né nel codice civile né nei principi contabili, e appare di difficile accertamento in concreto.	In parte	La nozione punta a cogliere le situazioni in cui una pluralità di soggetti è in grado di esercitare congiuntamente – in virtù delle partecipazioni detenute, di patti e clausole statutarie – un’influenza sulla gestione rilevante per le finalità della disciplina in questione. Essa non implica, peraltro, un’automatica qualificazione dei soci pattisti come soggetti collegati, bensì richiede l’individuazione in concreto, caso per caso, dei soggetti effettivamente in grado di influenzare la gestione. Preso atto che i rispondenti hanno espresso perplessità sulla capacità degli intermediari di individuare in concreto tali soggetti, la previsione viene eliminata dalle definizioni. Peraltro, l’individuazione di tali soggetti potrà essere effettuata dalla Banca d’Italia nell’esercizio del potere di individuare, in casi particolari, altri soggetti ai quali devono essere applicati limiti per le attività di rischio e procedure decisionali (cfr. Sezione V, par. 3, delle disposizioni).
	Non è condiviso da alcuni l’indice di influenza notevole costituito dalla circostanza di essere rappresentati nel <i>board</i> della società partecipata. Tale presenza, infatti, rispondendo sovente a esigenze di tutela degli interessi di azionisti di minoranza, non sarebbe significativa di una effettiva capacità di influenza sulla gestione della società. Viene chiesto pertanto di eliminare tale indice o, in subordine, di specificare ulteriori requisiti in presenza dei quali esso può essere ritenuto significativo di	In parte	Si osserva che la rappresentanza nel <i>board</i> di una società partecipata è considerata, di per sé, indice di influenza notevole anche in base ai principi IAS. Appare in parte condivisibile, peraltro, il commento riguardante il caso dell’amministratore nominato in rappresentanza della minoranza, specie nei casi in cui la rappresentanza della minoranza è obbligatoria per legge. Il testo delle disposizioni è

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	una situazione di influenza notevole (ad es. l'esistenza di specifici accordi o clausole statutarie che consentano la nomina dell'esponente).		stato conseguentemente emendato.
	Sempre ai fini della valutazione di influenza notevole, la soglia del 5% del patrimonio di vigilanza per le "transazioni rilevanti" viene ritenuta non significativa nel caso delle banche piccole e minori.	No	Si conferma che una transazione superiore al 5% del patrimonio di vigilanza deve essere considerata indice di influenza notevole anche nel caso di operazioni poste in essere da banche di non grandi dimensioni. Del resto va tenuto presente che la soglia del 5%, come tutti gli altri indici di influenza notevole, non costituisce una "presunzione" bensì una situazione sintomatica da approfondire alla luce di ogni altra circostanza rilevante.
	Sono state espresse perplessità sull'inclusione delle società controllate da società a loro volta sottoposte a influenza notevole. Tale perimetrazione dilaterrebbe eccessivamente la catena dei soggetti collegati.	No	L'inclusione delle società controllate da una parte correlata (ivi incluse le società sottoposte a influenza notevole) discende direttamente dalla delibera del CICR ed è conforme ai principi IAS. Nel merito la scelta appare coerente con le finalità della disciplina, potendosi ravvisare rilevanti conflitti di interesse nei rapporti con società controllate da una parte correlata.
<i>Soggetti connessi</i>	Sono state espresse perplessità sulla circostanza che non sono inclusi tra i soggetti connessi coloro i quali controllano una parte correlata "a valle" (ossia, una società sottoposta a influenza notevole) e le società sottoposte a comune controllo con la medesima.	No	La scelta poggia sulle indicazioni del CICR, che non contempla questo caso, ed è in linea con i principi IAS. Si ritiene che essa sia anche corretta nel merito, in quanto evita un eccessivo ampliamento del novero dei soggetti collegati "a valle".
<i>Stretti familiari</i>	È stato rilevato che la nozione individuata nella disciplina di vigilanza – che fa riferimento a relazioni di pa-	No	L'individuazione puntuale delle relazioni di parentela discende dalla natura prudenziale della rego-

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	parentela puntualmente definite – non sarebbe in linea con gli IAS, i quali invece lasciano ampi margini di discrezionalità nella valutazione delle relazioni comportanti capacità di influenzare o di essere influenzati. In particolare, particolarmente problematica sarebbe l'espressa inclusione dei parenti fino al 2° grado e delle società da questi controllate.		lamentazione in parola, che richiede una definizione del campo di applicazione più precisa e definita di quella di bilancio. In tale prospettiva e considerate le finalità di vigilanza, non sembra possibile individuare un ambito più ristretto della parentela di 2° grado. Si segnala che, a seguito di ulteriori valutazioni, si è ritenuto di includere nel novero degli stretti familiari anche gli affini fino al 2° grado.
<i>Destinatari della disciplina</i>	Vengono espresse riserve sull'applicazione della disciplina a livello consolidato anche alle componenti sub-consolidanti del gruppo. A fronte di notevoli oneri e limiti operativi, soprattutto per le banche con maggiori ramificazioni internazionali, tale ampliamento non sembra apportare significativi vantaggi.	Sì	Il commento è condivisibile e il testo delle disposizioni è stato conseguentemente emendato.
Limiti prudenziali			
<i>Esponenti aziendali</i>	Il limite del 2% del patrimonio di vigilanza per le attività di rischio nei confronti di esponenti aziendali viene ritenuto eccessivamente restrittivo, soprattutto per le banche piccole e minori, per le quali tale soglia corrisponde a un importo esiguo (il valore mediano sarebbe di 5,2 milioni di euro). In relazione a ciò, è stato proposto di mantenere un limite del 2% solo per gli esponenti che siano anche partecipanti in grado di esercitare influenza notevole, aumentando invece i limiti negli altri casi (al 10% o al 20% a seconda dei casi). È stato anche evidenziato come detto limite del 2% possa determinare impatti particolarmente negativi sul modello organizzativo e di <i>business</i> di alcune banche,	In parte	I commenti ricevuti a proposito dei possibili impatti di alcuni limiti sulle banche di minori dimensioni appaiono meritevoli di considerazione nell'ottica di una normativa di vigilanza ispirata a proporzionalità. In relazione a ciò, i limiti più restrittivi proposti nel documento di consultazione (quelli compresi tra il 2 e il 5%) vengono ritoccati verso l'alto, mantenendo comunque l'impianto prudenziale incentrato sulla gradazione dei limiti in funzione dell'intensità della relazione con la parte correlata e mantenendo la distinzione tra parti correlate finanziarie e non finanziarie. Cfr. anche la Relazione di accompagnamento al se-

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	caratterizzate dalla presenza nel <i>board</i>, in qualità di componenti non esecutivi, di personalità provenienti dal tessuto imprenditoriale in grado di fornire un rilevante contributo informativo sugli affidati attuali e potenziali. In relazione a ciò, è stato proposto di differenziare i limiti a seconda che l'esponente abbia o meno un ruolo esecutivo negli organi. E' stato altresì sostenuto che la disciplina dei limiti verso gli esponenti sarebbe penalizzante per le banche di piccole dimensioni rispetto a quella prevista per le banche facenti parte di un gruppo che beneficiano di limiti meno stringenti a livello individuale. La categoria delle banche di credito cooperativo, pur esprimendo condivisione per la specifica previsione che consente alle BCC di esentare dai limiti le esposizioni verso esponenti-soci (entro un limite massimo stabilito dall'assemblea), ritiene che il limite del 2% sia comunque eccessivamente restrittivo e propone di ampliarlo significativamente, eventualmente anche fissando un limite diverso da quello previsto per le altre categorie di banche.		condo testo di consultazione. Non si condivide, invece, la critica sulla disparità di trattamento tra banche individuali e banche facenti parte di gruppi. La disciplina sui limiti considera, infatti, per finalità tipicamente prudenziali, il gruppo come un'unica entità economica e dispone quindi che una banca individuale non appartenente a gruppi abbia lo stesso limite per i fidi agli esponenti di un gruppo considerato nel suo complesso. In questo approccio consolidato, le disposizioni concedono maggiore flessibilità alle singole banche che fanno parte di un gruppo che possono erogare fidi agli esponenti sino al 20% del loro patrimonio di vigilanza individuale (sempre rispettando il limite consolidato). Va anche sottolineato che la scelta di imporre il limite al 20% per le banche individuali di un gruppo già rappresenta una soluzione "bilanciata" in quanto il CICR consentiva di optare per una logica esclusivamente consolidata in cui alle banche di un gruppo non si imponeva alcuna restrizione a livello individuale, oltre al rispetto del limite su base consolidata. Va infine tenuto presente che altri commenti sono di segno opposto: si ritiene la disciplina onerosa per i gruppi essendo questi tenuti a definire un unico perimetro di soggetti collegati a livello consolidato, pari alla somma dei soggetti collegati a ogni singola componente del gruppo.
<i>Banche estere appartenenti a un gruppo bancario</i>	Si chiede di chiarire se e in che modo il limite individuale del 20% si applichi alle banche estere facenti parte di un gruppo bancario, considerando che dette banche sono sottoposte, a livello individuale, alla vigilanza del-	Sì (chiarimento fornito a lato)	Si ritiene superfluo un chiarimento nel testo delle disposizioni. A ogni buon conto, si ha presente che in una disciplina non armonizzata, quale quella in questione, la vigilanza dell'Autorità

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	lo Stato membro in cui sono insediate.		<i>home</i> non si estende alle articolazioni estere del gruppo considerate a livello individuale. Peraltro, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, la capogruppo italiana porrà in essere sistemi di misurazione e controllo dei rischi (di cui alla Sez. IV delle disposizioni) idonei a conseguire l'obiettivo di controllare e monitorare i rischi delle filiazioni estere connessi con le attività di rischio e altre operazioni con parti correlate.
Attività infra-gruppo	È stato proposto di introdurre, per i conglomerati finanziari, un'apposita previsione che esenti da limiti le esposizioni tra società (incluse quelle assicurative) appartenenti al medesimo conglomerato.	No	La vigilanza supplementare sulle operazioni intra-gruppo di un conglomerato finanziario non costituisce motivo di esenzione dalle norme di vigilanza settoriale, ma anzi si aggiunge a queste e le presuppone. Non appare possibile, pertanto, prevedere l'esenzione richiesta.
Modalità di calcolo	Si chiede di chiarire come si applichino i limiti nei confronti di soggetti collegati che siano divenuti tali successivamente all'assunzione di attività di rischio da parte della banca. In relazione a tali ipotesi, si propone di non tener conto dell'attività pregressa.	No	Si conferma che i limiti prudenziali si applicano, senza eccezioni, anche alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati divenuti tali successivamente all'accensione dei rapporti.
Banche di credito cooperativo	Sul presupposto che la delibera assembleare in materia di limiti di fido venga assunta, di norma, nell'assemblea di approvazione del bilancio, è stato chiesto di allineare i termini di trasmissione della delibera medesima a quelli di trasmissione del bilancio (1 mese dall'approvazione) in modo da contenere gli oneri informativi.	Sì	Il commento appare condivisibile. Il testo delle disposizioni è stato conseguentemente emendato.
Procedure deliberative			

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Considerazioni generali	Viene segnalata la necessità di assicurare, per quanto possibile, la convergenza tra la disciplina della Banca d'Italia e quella della Consob attuativa dell'art. 2391-bis c.c., che trovano entrambe applicazione nei confronti delle banche quotate o diffuse, onde evitare oneri e costi altrimenti ritenuti eccessivi	In parte	L'esigenza di assicurare la convergenza con la disciplina Consob è stata sempre tenuta presente: le regole procedurali sono state definite in modo tale da consentire alle banche di individuare un'unica procedura valida per le operazioni (in particolare quelle di maggiore rilevanza) che ricadono nell'ambito di applicazione di entrambe le discipline. Sulla base dei commenti ricevuti in consultazione sono state comunque apportate numerose modifiche al testo per assicurare, ove possibile, l'allineamento anche di tenore formale tra le due normative (ad esempio in tema di: modalità di coinvolgimento degli indipendenti; oggetto del parere degli indipendenti; cumulo delle operazioni frazionate; criteri di scelta della composizione del comitato degli indipendenti; operazioni urgenti). Su alcuni aspetti restano differenze (es. in tema di operazioni ordinarie, intra-gruppo e di importo esiguo) che si ritiene opportuno confermare per le ragioni espresse nella Relazione di accompagnamento alla seconda consultazione, a cui si fa rinvio.
	E' stato fatto presente che la sussistenza di limiti all'assunzione di attività di rischio avrebbe potuto costituire il presupposto per una maggiore snellezza delle procedure di approvazione.	No	Si ritiene che i limiti non siano un presidio sufficiente, da solo, a contenere tutti i rischi per l'intermediario. Le procedure hanno un ambito di applicazione più ampio (non sono limitate alle attività di rischio) e soprattutto mirano ad assicurare anche la corretta allocazione delle risorse e la tutela di tutti gli interessi coinvolti nella banca. L'onerosità delle procedure è comunque graduata in funzione della rilevanza dell'operazione; sono inoltre previsti vari strumenti di flessibilità (es.

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			delibere-quadro) e ipotesi di esenzione/deroga (operazioni di importo esiguo; ordinarie; urgenti).
<i>Evidenza statutaria delle procedure</i>	L'evidenza in statuto degli elementi essenziali delle procedure deliberative viene ritenuta eccessivamente rigida e poco efficace.	Sì	In accoglimento della richiesta si propone una soluzione meno onerosa che tuttavia salvaguardi l'esigenza di trasparenza sulle procedure adottate dalla banca. Mentre infatti non si impone di dare evidenza in statuto delle procedure, si richiede che esse siano pubblicate sul sito web della banca (o, in mancanza, attraverso il sito della rispettiva associazione di categoria o a mezzo stampa).
<i>Componenti non bancarie e componenti estere del gruppo</i>	Sono richiesti chiarimenti in merito: i) alla nozione di gruppo rilevante; ii) all'estensione delle regole anche alle componenti estere non bancarie del gruppo; iii) al significato delle diverse locuzioni "regole analoghe" e "procedure equivalenti"; iv) alle implicazioni dell'obbligo informativo verso la capogruppo. Viene chiesta flessibilità per ciò che concerne le regole da osservare per le operazioni realizzate dalle società controllate, qualora siano oggetto di esame e approvazione da parte della capogruppo.	Sì	Il testo viene rivisto facendo espresso riferimento al gruppo bancario e all'applicazione di "presidi coerenti" con quelli stabiliti per le banche, sia per le componenti (non bancarie) italiane, sia per le componenti estere (bancarie e non) del gruppo bancario. La disciplina non impone alla capogruppo obblighi specifici di esame o approvazione delle operazioni compiute dalle singole componenti del gruppo con parti ad esse collegate. Qualora ciò sia invece previsto come autonoma scelta, la capogruppo deve adottare presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni in oggetto. Si precisa pure che l'obbligo di informazione nei confronti della capogruppo, previsto dalle disposizioni per assicurare il rispetto del limite consolidato, non costituisce di per sé una modalità di esame o approvazione delle operazioni compiute dalle componenti del gruppo.

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Operazioni ordinarie	L'esenzione dovrebbe riguardare tutte le operazioni ordinarie indipendentemente dal loro importo (non, quindi, soltanto quelle di "minore rilevanza"), secondo l'impostazione seguita dalla Consob.	No	Si conferma la scelta di limitare il carattere ordinario delle operazioni solo a quelle di minore rilevanza, in quanto: i) la soglia individuata per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza è già molto selettiva e quindi tale da far ricadere nel novero delle operazioni di maggiore rilevanza solo quelle di entità effettivamente tale da richiedere un vaglio stringente e rigoroso; ii) la natura idiosincratica del principale asset bancario (credito) induce a far meno affidamento sulle condizioni di mercato come criterio principale per assicurare l'integrità dell'operazione ed escludere condizionamenti o conflitti di interessi; iii) anche il requisito della riconduzione all'ordinaria operatività potrebbe non essere sufficientemente selettivo, considerato che proprio attraverso l'attività ordinaria della banca (es. concessione del credito) possono essere compiute operazioni in conflitto di interessi. Si sottolinea, peraltro, che la normativa contempla altri meccanismi di attenuazione degli oneri procedurali: anche le operazioni di maggiore rilevanza possono essere trattate nell'ambito delle delibere-quadro e possono godere, se compiute tra società del gruppo interamente controllate, della deroga specifica al riguardo prevista.
	Con specifico riferimento alle operazioni di leasing finanziario, in considerazione della peculiarità dello schema operativo che in sé protegge da conflitti di interesse (il bene da dare in locazione è acquistato presso un soggetto indicato dal cliente stesso), viene proposto di considerare come "ordinarie" tutte le transazioni del-	No	Non si ritiene che la particolare struttura del leasing immunizzi tali operazioni da ogni rischio di conflitto di interessi. Al contrario, particolari relazioni tra l'intermediario e il conduttore potrebbero influenzare le condizioni del finanziamento (es.

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	la specie indipendentemente dal loro ammontare. Viene anche proposto di eliminare, per le operazioni ordinarie, gli obblighi procedurali e di trasparenza previsti. In subordine, si chiede di eliminare quanto meno gli obblighi di informativa periodica da parte dell'organo deliberante agli organi di supervisione, gestione e controllo – ritenuti eccessivamente onerosi, specie per le banche con articolati livelli decisionali – o almeno di lasciare alle banche la scelta circa l'organo responsabile del reporting.	In parte	durata e pricing) e quelle del riscatto. Ove rilevanti, si ritiene che anche queste operazioni debbano seguire la procedura deliberativa rafforzata. Si accolgono in gran parte le richieste avanzate. In particolare, il carattere ordinario dell'operazione non deve essere comprovato in ogni delibera, a condizione che i criteri per identificare le operazioni ordinarie siano stati preventivamente fissati e che l'operazione rispetti ovviamente detti criteri. Anche le previsioni sui flussi informativi e sul coinvolgimento degli amministratori indipendenti vengono significativamente rivedute, nell'ottica di alleggerire gli oneri procedurali per le banche.
Operazioni di importo esiguo	La soglia di esenzione (250.000 euro e 0,01% del patrimonio di vigilanza) è ritenuta eccessivamente penalizzante sia per le banche piccole e minori (per le quali detta percentuale corrisponde, nel valore mediano, a solo €26.000) sia per le banche maggiori (per le quali l'importo di 250.000 euro appare eccessivamente ridotto). La proposta è di assumere come soglia il maggiore tra i due valori o di adottare metodologie che lascino maggiore flessibilità alle singole società, in relazione anche alla tipologia di operazione o di parte correlata. E' stato inoltre chiesto di chiarire che le operazioni di importo esiguo non devono essere cumulate ai fini del calcolo del valore in caso di operazioni frazionate.	Sì	Si condivide la necessità di riconsiderare le soglie per l'identificazione delle operazioni di importo esiguo. Sono stati quindi ampliati i margini di esenzione sia per le banche piccole sia per quelle di maggiori dimensioni; in particolare si propongono nuove soglie in valore assoluto e un dispositivo che tiene conto delle differenze dimensionali tra le banche. Si conferma invece l'approccio di fissare le soglie per l'identificazione delle operazioni di importo esiguo direttamente nella regolamentazione, anziché rimettere la scelta alle singole banche. Considerato infatti che la disciplina riguarda un unico settore, è possibile far riferimento a parametri quantitativi oggettivi che assicurino un'applicazione omogenea, idonea a favorire

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			condizioni di parità competitiva. Per altro verso, si è preferito non accrescere la complessità del sistema normativo attraverso differenziazioni nel sistema delle soglie - pur teoricamente condivisibili - basate su altri criteri (es. tipo di operazione o di parte correlata). Per contenere gli oneri procedurali e per un maggiore allineamento alla disciplina Consob si elimina l'obbligo di tracciabilità delle operazioni di importo esiguo (che non concorrerebbero quindi ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate).
Fase pre-deliberativa: amministratori indipendenti	L'obbligo di costituire in tutte le banche un comitato in cui siano presenti amministratori non esecutivi e indipendenti appare incoerente con la disciplina della governance bancaria, in base alla quale tale misura è appropriata per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa. Quanto ai requisiti di indipendenza, si chiede di esplicitare che, per le società che aderiscono a un codice di comportamento, sono considerati indipendenti gli amministratori riconosciuti tali dalla banca in applicazione del medesimo codice.	Sì	Per quanto le disposizioni già prevedono che, in assenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti, i compiti possono essere assegnati a singoli amministratori indipendenti, nel testo si chiarisce che l'obbligo di costituire il comitato è imposto alle sole banche di maggiore dimensione e complessità operativa. Le disposizioni richiedono che la nozione di indipendenza a cui far riferimento ai fini della disciplina in commento sia la stessa che le banche utilizzano ai sensi delle disposizioni sulla governance. Queste, come noto, consentono alle banche di utilizzare le definizioni contenute nel codice di auto-disciplina delle società quotate o in altre fonti di autoregolamentazione; resta ovviamente ferma la necessità di rispettare le disposizioni di legge eventualmente applicabili nonché le indicazioni contenute nelle stesse disposizioni sulla governance in termini, ad esempio, di riconoscimento del carattere di non esecutività dei

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	Da parte di alcuni si critica il ruolo attribuito agli amministratori indipendenti, che partecipando alle trattative finirebbero per confondersi con gli esecutivi. Per tale motivo e per assicurare maggiore allineamento con la disciplina Consob, si propone di evitare forme di coinvolgimento degli indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria prevedendo piuttosto che gli stessi siano destinatari di un flusso informativo. In alternativa, il ruolo degli amministratori indipendenti potrebbe essere valorizzato attraverso quorum deliberativi rafforzati.	In parte	componenti di comitati interni al board. Non si condividono le critiche sul ruolo degli indipendenti. In nessun caso le disposizioni comportano la sostituzione degli <i>executives</i> con gli indipendenti né prevedono modalità di coinvolgimento tali da snaturarne il ruolo, inficiare la loro autonomia di giudizio e compromettere l'unitarietà e le responsabilità proprie degli amministratori con incarichi gestionali. La <i>ratio</i> del coinvolgimento degli indipendenti nella fase genetica delle operazioni con soggetti collegati è quella di consentire una conoscenza adeguata delle operazioni in modo che il parere espresso in sede di delibera sia non solo "indipendente" ma anche approfondito e competente. Per evitare comunque qualsiasi dubbio interpretativo sulle modalità e l'intensità degli indipendenti si adotta la stessa formulazione contenuta nella regolamentazione Consob con cui già vi era allineamento nella sostanza. Si precisa che la formulazione non impone, ma non esclude neppure, la possibilità di una partecipazione personale degli indipendenti alle trattative e all'istruttoria.
Fase pre-deliberativa: informativa	Si chiede di chiarire se vi sia differenza tra la "completa informativa" e la "idonea relazione degli uffici competenti" da fornire agli amministratori indipendenti; in caso affermativo, si chiede di evitare eccessivi appesantimenti degli oneri informativi.	Sì	Il riferimento alle relazioni degli uffici competenti viene eliminato dal testo delle disposizioni in quanto si ritiene già assorbito nella previsione generale secondo cui agli amministratori deve essere fornita completa e adeguata informativa.

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	Viene criticata la partecipazione di un amministratore eletto dalla minoranza nel comitato di indipendenti che fornisce il parere sulle operazioni. Si fa presente che tali amministratori, lungi dall'essere scevri da conflitti di interesse, sono spesso portatori di interessi particolari e non sempre convergenti con quelli della società.	Sì	Rispondendo anche ad un'esigenza di allineamento alla disciplina Consob, viene eliminato dal testo il riferimento alla presenza nel comitato dell'amministratore eletto dalle minoranze. Si sottolinea peraltro, in via più generale, l'importanza di attribuire agli stessi amministratori indipendenti il compito di valutare e designare quelli che fra loro siano più idonei a far parte del comitato (in tale contesto può rientrare anche la valutazione sull'opportunità della partecipazione al comitato dell'amministratore eletto dalle minoranze, se in possesso dei requisiti di indipendenza).
<i>Fase deliberativa: amministratori indipendenti</i>	Inoltre viene chiesto che nel caso di gruppi siano gli amministratori indipendenti della capogruppo a esaminare/approvare le operazioni delle controllate con soggetti collegati.	No	Quanto al possibile trasferimento sulla capogruppo dei presidi previsti dalla regolamentazione (es. coinvolgimento e parere degli indipendenti), si ritiene che questa modalità possa aggiungersi, ma non sostituirsi alle procedure delle singole componenti del gruppo; ciò anche in coerenza con l'ordinamento societario che attribuisce compiti e responsabilità in capo ad ogni singola società anche quando soggetta alla direzione e coordinamento di altro soggetto.
	Viene chiesto se il parere degli indipendenti "sulla regolarità formale e sostanziale" dell'operazione, abbia oggetto ed estensione diversa dal parere sulla "correttezza sostanziale" previsto dall'art. 2391-bis c.c. e dalla disciplina di attuazione Consob.	Sì	Per evitare dubbi interpretativi, viene allineato al testo Consob la formulazione sull'oggetto del parere degli amministratori indipendenti.
<i>Parere del collegio sindacale</i>	Viene chiesto di esplicitare se vi siano conseguenze nel caso in cui l'organo di controllo confermi il parere	Sì (chiarimento fornito a	Nel caso in cui anche l'organo di controllo esprima un parere negativo, l'organo competente può

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	negativo degli amministratori indipendenti.	lato)	comunque deliberare il compimento dell'operazione, assumendosene le relative responsabilità. Ricorrendone i presupposti, restano fermi gli obblighi dell'organo di controllo ex art. 52 TUB. Il parere negativo dell'organo di controllo comporta lo stesso obbligo di informativa all'assemblea previsto per il parere negativo degli indipendenti.
Raccordo con l'art. 136 TUB	In relazione alle fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, viene chiesto di non appesantire – specie nella fase predeliberativa – una disciplina già molto restrittiva.	No	Si ritiene opportuno confermare la disciplina proposta che si limita ad aggiungere alcuni presidi strettamente funzionali ad assicurare che il voto (in particolare degli amministratori indipendenti) possa essere espresso sulla base di un'adeguata conoscenza dell'operazione stessa.
Gruppi bancari	Viene chiesto di precisare che l'informativa preventiva alla capogruppo da parte delle società del gruppo, prima che sia compiuta l'operazione, non comporta un esame preventivo del merito bensì è finalizzata alla mera verifica del rispetto del limite consolidato. In mancanza di tale precisazione, l'informativa preventiva potrebbe far scattare le previsioni Consob per cui la controllante è tenuta a intervenire nel processo decisionale dell'operazione quando le esamini preventivamente. Si chiede di precisare le modalità di applicazione della normativa in presenza di SGR nel gruppo, con particolare riferimento all'ipotesi di un contrasto di opinione tra gli indipendenti della SGR e quelli della capogruppo. Viene chiesto, altresì, di esentare dalle procedure deli-	In parte	Si conferma che l'obbligo di informativa alla capogruppo non presuppone un intervento della capogruppo nel processo decisionale della controllata. Sembra così superato anche il problema specifico posto in relazione ai rapporti tra capogruppo e SGR (che dovrà avvenire nel rispetto dei criteri fissati dalla disciplina di vigilanza in materia, dell'ottobre 2009). La richiesta non viene accolta in quanto le proce-

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	berative tutte le operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo gruppo societario, a prescindere dalla quota di possesso azionario.		dure - a differenza dei limiti che considerano, da un punto di vista strettamente prudenziale, il gruppo come un'unica entità economica - sono poste a tutela dell'integrità delle operazioni anche nell'interesse degli <i>stakeholders</i> di ciascuna componente del gruppo e, più in generale, dell'efficiente allocazione complessiva delle risorse. Si conferma quindi l'esenzione per le sole operazioni con/tra soggetti controllati al 100%. Limitatamente alle operazioni di gestione della liquidità è stata comunque introdotta un'esenzione dall'applicazione delle procedure in modo da assicurare, in linea con la disciplina di vigilanza nazionale, una completa e tempestiva allocazione della liquidità nell'ambito dei gruppi bancari.
<i>Banche che adottano il modello dualistico</i>	Le previsioni relative agli indipendenti nel sistema dualistico non dovrebbero precludere la costituzione del comitato all'interno del consiglio di gestione, consentita – tranne che per le operazioni di “rilevanza strategica” - anche dalla Consob.	No	La disciplina sulla <i>governance</i> prevede, qualora il consiglio di sorveglianza svolga funzioni di supervisione strategica, la presenza degli indipendenti in tale organo e una composizione del consiglio di gestione ristretta in prevalenza ad amministratori esecutivi. In linea con tale impostazione, si ritiene opportuno confermare la scelta di avvalersi degli indipendenti del CdS per lo svolgimento dei compiti richiesti agli amministratori indipendenti.
<i>Banche di credito cooperativo</i>	Viene chiesto di alleggerire le procedure decisionali per le BCC, tenendo conto degli assetti organizzativi e di governance “semplificati” di tale categoria. In particolare:	In parte	Si accolgono in parte le richieste avanzate. Viene chiarito che tutte le banche di minore dimensione e complessità non sono tenute a costituire comitati interni al CdA ma possono affidare i

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	– l'efficacia delle delibere quadro non dovrebbe essere limitata ad 1 anno ma portata alla normale durata dell'organo che le ha adottate; – nella fase pre-deliberativa, dovrebbe esser consentita maggior flessibilità nell'individuazione delle specifiche competenze istruttorie/deliberative; – l'applicazione delle previsioni relative agli "indipendenti" appare problematica per le banche della categoria, i cui statuti declinano il concetto di indipendenza in modo peculiare e tale che, al limite, tutti gli amministratori dovrebbero esser considerati tali. In relazione a ciò, si chiede di esentare le BCC dalle previsioni in materia di "indipendenti".		compiti previsti dalle disposizioni anche a singoli o più amministratori indipendenti. Le BCC potranno scegliere, secondo una propria autonoma valutazione, gli amministratori più idonei a svolgere i compiti previsti dalle presenti disposizioni tra quelli in possesso dei requisiti di indipendenza. Le modifiche apportate in via generale al testo del provvedimento volte a ridurre gli oneri applicativi della disciplina e introdurre maggiori elementi di flessibilità rispondono anche alle esigenze - e in taluni casi a specifiche richieste - delle banche di minore dimensione e complessità (ad esempio in tema di operazioni di importo esiguo e indicazioni in statuto delle procedure). Si ritiene invece opportuno confermare che le delibere quadro possono avere al massimo una durata annuale; periodi di tempo più lunghi non sembrano rispondere alle esigenze prudenziali di assicurare procedure adeguate per il compimento di operazioni con soggetti collegati la cui opportunità e convenienza va valutata tenendo anche conto dell'evoluzione del contesto esterno e dell'operatività della banca.
Controlli			
<i>Ruolo degli amministratori indipendenti</i>	Viene segnalato come gli obblighi di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e controlli interni fanno capo, almeno in parte, anche all'organo con funzione di controllo (es. collegio sindacale). Pertanto, onde evitare duplicazioni, si chiede di concentra-	No	Non si ravvisano ragioni per escludere le banche di minori dimensione/complessità dall'applicazione di regole che discendono da principi di carattere generale, validi per tutte le banche, circa i compiti degli amministratori indi-

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	re tali obblighi su quest'ultimo organo. Le BCC chiedono di essere escluse dalle norme in materia di indipendenti, per le ragioni evidenziate sopra in punto di procedure deliberative.		pendenti presenti negli organi di gestione e di supervisione. Restano fermi, peraltro, i doveri del collegio sindacale previsti dalla normativa di riferimento (societaria e di vigilanza). Al solo fine di allineare la terminologia delle disposizioni di vigilanza alla denominazione degli organi nei diversi modelli di amministrazione e controllo, la parola "amministratori" è sostituita con "consiglieri".
<i>Revisione periodica della policy</i>	La cadenza annuale viene ritenuta eccessivamente onerosa. Si propone una cadenza più ampia (es. triennale) o limitata ai soli casi in cui intervengano modifiche organizzative di rilievo.	Sì	Il commento è condivisibile e il testo delle disposizioni è stato conseguentemente emendato. Si ha inoltre presente che una periodicità triennale assicurerebbe l'allineamento alla disciplina Consob.
<i>Comunicazioni all'assemblea</i>	L'obbligo di comunicare all'assemblea annuale dei soci il dettaglio delle maggiori operazioni con parti correlate appare eccessivamente oneroso e potenzialmente in conflitto con il dovere di riservatezza. Viene considerata sufficiente l'informativa di tipo aggregato prevista dagli IAS.	Sì	Il commento è condivisibile. Il testo delle disposizioni è stato conseguentemente emendato.
Comunicazioni e interventi			
<i>Individuazione dei soggetti collegati</i>	Al fine di responsabilizzare le parti correlate e per meglio circoscrivere l'ambito delle responsabilità delle banche, è stato chiesto di precisare che, mentre la banca è direttamente responsabile per l'individuazione delle parti correlate, solo queste ultime sono responsabili per la segnalazione e l'aggiornamento dei rispettivi soggetti connessi.	Sì	Il commento è condivisibile e il testo delle disposizioni è stato conseguentemente integrato. L'individuazione dei soggetti connessi non può prescindere dalla cooperazione delle parti correlate; e infatti gli obblighi e le responsabilità di queste ultime sono puntualmente precisati nelle disposizioni. Ciò nondimeno, è dovere della banca fare quanto è in suo potere per individuare

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			anche i soggetti connessi. Va da sé che nell'interpretazione di tale principio ci si atterrà al criterio della ordinaria diligenza.
<i>Clausole contrattuali</i>	Viene ritenuto eccessivamente oneroso l'inserimento, nei contratti con la clientela, di apposite clausole relative agli obblighi e ai profili di responsabilità dei clienti nel censimento dei soggetti connessi. Si chiede, invece, di consentire maggiore flessibilità nell'individuazione delle modalità di acquisizione delle informazioni.	Sì	Il commento è condivisibile. Il testo delle disposizioni è stato conseguentemente emendato.
Regime transitorio			
	Per il rientro delle eccedenze vengono proposti regimi transitori compresi tra 24-36 mesi e 5 anni. Congrui termini sono richiesti anche per la realizzazione dei necessari interventi organizzativi.	Sì	In sede di emanazione delle disposizioni si introdurrà un regime transitorio sia per i limiti sia per le procedure (cfr. Relazione di accompagnamento al secondo testo di consultazione).